

DELIBERAZIONE N. 1350 DEL 30.12.2016

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E LOTTA ALLA CORRUZIONE: NOMINA DEI SOGGETTI "GESTORI".

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Lorenzo ARDISSONE (Nominato con D.G.R. n. 32-1360 del 27 aprile 2015)

Visti:

- il DM del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";
- l'art. 35 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n.114) recante "Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sedi in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo";
- il provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2011 recante "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette";

Rilevato che:

- l'art. 35 del DL 90/2014 al comma 1 prevede testualmente quanto segue ".....omissis.... è vietata ogni operazione economica o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo. Rimane ferma la possibilità della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica";
- il comma 2 della richiamata norma statuisce che la disposizione del comma 1 "non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231";
- con il suddetto decreto legislativo n. 231 – espressamente richiamato dal comma 2 dell'art. 35 del DL 90/2014 – il legislatore del 2007 ha imposto una serie di obblighi volti a garantire "un'adeguata verifica" del titolare "effettivo" della società con cui si contrae; inoltre ha imposto l'obbligo anche per la P.A. di segnalare le operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria (di seguito UIF) istituita presso la Banca d'Italia (art.41);
- per l'individuazione delle "operazioni sospette" occorre far riferimento all'altra norma citata in premessa, il DM del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, recante gli indicatori di anomalia nelle transazioni finanziarie;
- il suddetto decreto, emanato esplicitamente per la P.A., ribadisce all'art.4 l'obbligo di segnalazione e reca in allegato una serie di indicatori di anomalia nelle transazioni, in presenza dei quali la P.A. è tenuta segnalare l'operazione all'UIF;
- nell'allegato A del Decreto, accanto ad alcuni indicatori che possono sembrare delle ipotesi di scuola (residenza o sede in paesi a rischio, informazioni o documenti inesatti, incomplete o addirittura falsi, collegamento con soggetti sottoposti a procedimenti penali etc.) ve ne sono altri che sono molto più comuni:

SEGUE DELIBERAZIONE N.1350 DEL 30.12.2016

- “il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale;
- operazioni di acquisto o di vendita concernenti beni o servizi di valore significativo (beni immobili o mobili registrati....) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima;
- offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato;
- partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato.....qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei requisiti facenti capo all'impresa avvalsa.....;
- presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti.....;
- ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata....;
- ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.....”.
- modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale”;

Visti in particolare i seguenti artt. del decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015:

- l'art. 4 che - in presenza di uno degli indici di anomalia di cui all'allegato A del Decreto stesso - impone agli operatori della pubblica amministrazione l'obbligo di inviare alla UIF una segnalazione, ai sensi dell'art. 41 del decreto anticiclaggio (D.Lgs n. 231 del 21.11.2007), “quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”;
- l'art. 6 che impone agli stessi operatori di adottare “in base alla propria autonomia organizzativa procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti”; lo stesso art. 6 prevede, altresì, l'individuazione, “con provvedimento formalizzato” di un soggetto denominato “gestore” delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF che, per garantire efficacia e riservatezza delle nella gestione delle informazioni, avrà quale proprio interlocutore detto soggetto, nonché la relativa struttura organizzativa indicata in sede di adesione al sistema di segnalazione on-line;

SEGUE DELIBERAZIONE N. 1350 DEL 30.12.2016

- l'art. 7 recante “modalità di segnalazione”: la segnalazione è trasmessa senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line e nel rispetto delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia con provvedimento del 4 maggio 2011;
- l'art. 8 che riconosce alla formazione una particolare rilevanza in quanto stabilisce testualmente che:
 1. “Gli operatori adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto.
 2. Periodici programmi di formazione sono volti a consentire di riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di feedback.
 3. La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia antiriciclaggio”.

Rilevato che:

- il decreto in argomento, all'art.4, comma 7, ribadisce che “la segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendente dalla denuncia all'autorità giudiziaria”;
- in caso di mancata segnalazione “salvo che il fatto costituisca reato” la sanzione amministrativa pecuniaria può arrivare fino al 40% dell'importo (art. 57, comma 4, D.Lgs. 231/2007) dell'operazione non segnalata;

Ritenuto, pertanto, stante la complessità dell'organizzazione aziendale, di nominare in ottemperanza alle prescrizioni normative, quali soggetti “gestori” delegati a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF con le modalità di cui all'art.7 del DM del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, per i rispettivi ambiti di competenza, i Direttori/Responsabili delle Strutture/Uffici aziendali sotto elencati:

- S.C. Gestione Economico Finanziaria,
- S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi,
- S.C. Tecnico Patrimoniale,
- S.C. Sistemi Informativi e Ufficio Flussi,
- S.C. Farmacia Ospedaliera,
- Ufficio Ingegneria Clinica,
- S.S. Legale e Assicurazioni;

Ritenuto, altresì, di dare agli stessi mandato per l'adozione, di concerto con la S.C. Affari Istituzionali-Legali-CNU, delle procedure interne di cui all'art. 6 del DM del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 nonché quelle volte a garantire “gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente” di cui al comma 2 dell'art. 35 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n.114); dette procedure dovranno prevedere adeguati meccanismi di coordinamento tra gli eventuali ulteriori delegati ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

DELIBERA

SEGUE DELIBERAZIONE N. 1350 DEL 30.12.2016

1. di nominare, quali soggetti “Gestori” delegati a valutare e trasmettere le segnalazioni all’Unità di informazione finanziaria (UIF) i Direttori/Responsabili delle Strutture/Uffici aziendali sotto elencati, ciascuno per i propri ambiti di competenza:
 - S.C. Gestione Economico Finanziaria,
 - S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi,
 - S.C. Tecnico Patrimoniale,
 - S.C. Sistemi Informativi e Ufficio Flussi,
 - S.C. Farmacia Ospedaliera,
 - Ufficio Ingegneria Clinica,
 - S.S. Legale e Assicurazioni.
2. di precisare che - ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 7 del D.M. del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 - è riconosciuta al soggetto “gestore” nominato dall’Azienda la facoltà di individuare più di un soggetto delegato alla tenuta dei rapporti con la UIF, previa adozione di adeguati meccanismi di coordinamento tra i delegati e tra quest’ultimi ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
3. di dare mandato ai “Gestori” di adottare, di concerto con la S.C. Affari Istituzionali-Legali-CNU, le procedure interne di cui all’art. 6 del DM del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 nonché quelle volte a garantire “gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente” di cui al comma 2 dell’art. 35 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n.114); dette procedure dovranno prevedere adeguati meccanismi di coordinamento tra gli eventuali ulteriori delegati ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Dirigenti/Responsabili di cui al punto 1) per il tempestivo espletamento delle attività ad essi demandate;
6. di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dalla normativa vigente, verranno pubblicate sul sito internet aziendale, nell’ambito dei dati della sezione “Amministrazione Trasparente”.

Pareri ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 3, commi 1-quinquies e 7 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i..

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Ada CHIADO’)

Firmato in originale

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Mario TRAINA)

Firmato in originale

SEGUE DELIBERAZIONE N.1350 DEL 30.12.2016

**IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lorenzo ARDISSONE)
Firmato in originale**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 – c.2) L.R. 10/1995, considerata la necessità di procedere alla nomina di cui trattasi.

**IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lorenzo ARDISSONE)
Firmato in originale**